



L. 5-8-1978 n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

L. 5 agosto 1978, n. 468 ⁽¹⁾.

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2) Vedi, anche, il *D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279*.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;*

- *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;*

- *Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;*

- *Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 31 marzo 2003, n. 18; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12; Circ. 7 aprile 2005, n. 13;*

- *Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;*

- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;*

- *Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;*

- *Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;*

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.

3. Documento di programmazione economico-finanziaria.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale ⁽²⁴⁾.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte ⁽²⁵⁾;

b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;

c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale ⁽²⁶⁾;

d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause ⁽²⁷⁾;

e) le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici

ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale ⁽²⁸⁾;

f) L'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale ⁽²⁹⁾.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-*bis*, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2 ⁽³⁰⁾.

4-*bis*. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato ⁽³¹⁾.

(24) Comma così modificato dall'*art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208*.

(25) Lettera così sostituita dall'*art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208*.

(26) Lettera così modificata dall'*art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208*.

(27) Lettera così modificata dall'*art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208*.

(28) Lettera così modificata dall'*art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208*.

(29) Lettera così modificata dall'*art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208*.

(30) Così sostituito dall'*art. 3, primo comma, L. 23 agosto 1988, n. 362* (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.). Il comma secondo dello stesso art. 3 ha, inoltre, così disposto:

«2. Per l'anno 1988 i disegni di legge saranno presentati entro il 30 settembre, accompagnati da un'unica relazione che ne evidenzi i collegamenti ai sensi dell'*art. 3, comma 4, della L. 5 agosto 1978, n. 468*, come modificato dalla presente legge». Successivamente il comma 4 del presente articolo è stato così modificato dall'*art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208*.

(31) Comma aggiunto dall'*art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208*.